



A seguito di richieste pervenute in merito ad Affidamento familiare e scuola si precisa quanto segue:

**Legge n. 184/1983 e successive modifiche**

**TITOLO: dell'affidamento del minore, art. 5 comma 1**

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. **in ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.** L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

**Circolare MIUR – Usr per il Piemonte – anno 2011**

**Oggetto: note sull'iscrizione e l'inserimento scolastico dei minori affidati e adottati,**

Al punto Organi collegiali scolastici e diritto di voto è citato l'art. 5 di cui sopra a cui segue la precisazione:

Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che i genitori affidatari (in tutte le tipologie di affidamento esaminate dalla presente circolare) gestiscono i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo o passivo negli organi rappresentativi della scuola.

Per ogni ulteriore informazione scrivere a [novara@anfaa.it](mailto:novara@anfaa.it)

